



Il contrassegno invalidi (previsto dall'art. 188 del Codice della Strada e dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.), è rilasciato da parte del Sindaco del Comune di residenza del richiedente, su specifica richiesta dello stesso.


Può essere richiesto presso il Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio Nazionale.

Con il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 sono introdotte rilevanti novità:

- 1) Il contrassegno diventa "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
- 2) È prevista la possibilità di richiedere il contrassegno anche con capacità di deambulazione impedita e non solo sensibilmente ridotta.
- 3) E' obbligatoria per il rilascio la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
- 4) È confermata la possibilità di rinnovo del contrassegno dopo i 5 anni mediante la presentazione di una certificazione rilasciata da parte del medico di famiglia "che confermi il **persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.**"
- 5) E' prevista la possibilità di richiedere un contrassegno per invalidità temporanea ma alle stesse condizioni del rilascio ordinario.
- 6) Gli enti possono prevedere stalli per disabili anche in numero superiore rispetto al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
- 7) Gli enti possono anche prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Altra importante novità è legata al formato che cambia completamente adeguandosi alla direttiva comunitaria in materia.

Il nuovo pass disabili prevede ora un verso e un recto e la possibilità di dotarsi di un chip elettronico per le attività antifalsificazione.



E' NECESSARIO COMPILARE APPOSITO MODELLO CON ALLEGATA LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO DI MEDICINA LEGALE + 1 FOTO TESSERA - PER IL RINNOVO E' POSSIBILE PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA.

La sentenza di Cassazione n. 21271/2009 ha stabilito che il disabile, detentore dello speciale contrassegno, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'autovettura all'interno dello spazio delimitato dalle strisce blu, neanche, ove non siano disponibili i posti riservati dalla legge, come già citato in precedenza con il D.P.R. 503/96. Il principio enunciato nella sentenza si basa sul fatto che il contrassegno invalidi è stato concesso non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuire un vantaggio in termini di mobilità, attraverso l'individuazione di appositi spazi.

Il nuovo contrassegno, come il precedente, è personale, non vincolato a uno specifico veicolo. Lo stesso può essere permanente e, quindi, la sua validità è pari ad anni 5 (cinque), mentre, i temporanei hanno una validità correlata alla disabilità riscontrata dallo staff medico.

Falsificare un contrassegno automobilistico per invalidi, esponendolo sul cruscotto della propria vettura per accedere alle corsie preferenziali o ai parcheggi per invalidi, costituisce un reato e non una semplice violazione del codice della strada.